



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

L'accertamento doganale
alla luce del D.Lgs. 141/2024

Avv. Nicolò Cusimano

3 febbraio 2026

Il nuovo accertamento doganale

Il **D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024** disciplina oggi l'accertamento esercitato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sull'operazioni di importazione e di esportazione, **abrogando**, tra l'altro:

- D.P.R. 43/1973 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, TULD);
- D.Lgs. 374/1990 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo)

Il testo ha avuto l'obiettivo primario di riordinare le norme doganali e di **uniformarle ai dettami del c.d. Codice doganale dell'Unione** (i.e. Regolamento UE 952/2013 entrato in vigore il 1° maggio 2016, c.d. CDU)

Tipologie di accertamento

Le tipologie di accertamento doganale sono due:

- **In linea (o contestuale)** al momento importativo e/o esportativo
- **A posteriori** (entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione doganale, salvo si accerti la commissione di reati)

Accertamento c.d. in linea

L'importatore e l'esportatore hanno l'obbligo, salvo eccezioni debitamente autorizzate, di presentare i prodotti che intendono importare o esportare presso l'Ufficio doganale e di presentare una dichiarazione, attraverso la quale sono dichiarati i c.d. **elementi di accertamento**:

- Qualità (classificazione)
 - Quantità
 - Origine
 - Valore
-

Accertamento c.d. in linea

Prima di procedere allo svincolo l'autorità doganale può (art. 194 del CDU) può:

- Accettare le informazioni contenute nella dichiarazione senza procedere a ulteriori accertamenti (riservandosi un accertamento a posteriori);
- Eseguire uno o più dei seguenti accertamenti:
 - **esame documentale** = verifica della dichiarazione e della documentazione accompagnatoria;
 - **richiesta documentale** = richiesta di ulteriore documentazione;
 - **visita merci** = controllo scanner o visivo sulle merci, prelievo di campioni per ulteriori analisi (con notifica degli esiti al dichiarante, che entro 10 giorni può chiedere che siano ripetuti gli esami).

Accertamento c.d. in linea

La decisione sul se esercitare un controllo o su che tipo di controllo avviene:

- Su selezione del c.d. **circuito doganale** di controllo (processo automatizzato di rilevazione del rischio e selezione delle operazioni da verificare);
- Su **segnalazione** del dipartimento **anti-frode o di altra autorità**;
- Su esecuzione di **protocolli di controllo** specifici.

Accertamento c.d. in linea

Il nuovo art. 34 dell'allegato I del D.Lgs. 141/2024 prevede un **processo di contraddittorio standardizzato** (abrogato l'istituto delle c.d. controversia doganale) in caso di:

- Mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto
- Merci oggetto di divieti o di restrizioni
- Determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi dichiarati

Prima di emettere un provvedimento definitivo, l'Ufficio doganale è obbligato a notificare al dichiarante un c.d. **verbale di constatazione** e a concedere **30 giorni** per la presentazione di osservazioni o chiedere di essere ascoltati.

Accertamento c.d. in linea

Elementi del verbale di constatazione:

- Generalità dei soggetti interessati/controllati e dei verificatori
 - Azioni compiute
 - Valutazioni effettuate
 - Motivazioni che sottostanno all'eventuale rilievo
 - Conseguenze in termini finanziari e sanzionatori dei rilievi
 - Facoltà del contribuente di esercitare il diritto di essere ascoltati
-

Accertamento c.d. a posteriori d'ufficio

Dopo lo svincolo, l'autorità doganale o la Guardia di Finanza può:

- **Invitare** gli operatori, indicandone il motivo e fissando un **termine non inferiore a 15 giorni, a comparire**, anche a mezzo rappresentante, ovvero **a fornire notizie o documenti** inerenti i prodotti oggetto di operazioni doganali. Le richieste possono essere rivolte anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati.
- **Accedere**, muniti di autorizzazione del responsabile dell'Ufficio, **nei luoghi** adibiti all'esercizio di attività produttive o commerciali o in altri luoghi rilevanti per l'operazione doganale, al fine di procedere a eventuali **ispezioni** delle merci o **verifica di relativa documentazione.**

Accertamento c.d. a posteriori d'ufficio

Al termine dei controlli, le autorità:

- redigono il c.d. verbale di constatazione,
- lo notificano alla parte e
- lo trasmettono all'Ufficio delle dogane competente per la c.d. **revisione dell'accertamento** (i.e. quello presso il quale era stata registrata la relativa dichiarazione doganale).

La parte può presentare osservazioni o chiedere di essere sentita entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

Accertamento c.d. a posteriori su istanza di parte

La revisione dell'accertamento può essere chiesta anche dalla parte. In tal caso:

- La parte presenta istanza all'Ufficio competente per la revisione;
- L'Ufficio valuta l'istanza e, in caso non intenda accoglierla, notifica un **preavviso di diniego**;
- La parte ha 30 giorni dalla notifica del preavviso per presentare osservazioni/chiedere di essere ascoltata.

Esiti dell'accertamento

Al termine dell'accertamento doganale, entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, l'autorità doganale emette un provvedimento con cui:

- **conferma** gli elementi dell'accertamento;
- **Esercita la revisione** dell'accertamento.

Il provvedimento di revisione è **impugnabile entro 60 giorni** davanti alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Esito: revisione dell'accertamento

L'autorità doganale rettifica gli elementi della dichiarazione:

- **Rimborsa i diritti di confine**, se la revisione comporta una riduzione dei diritti dovuti rispetto a quelli versati;
 - **Procede al recupero dei diritti di confine**, se la revisione comporta una maggiorazione dei diritti dovuti rispetto a quelli versati;
 - **Emana un provvedimento di irrogazione delle sanzioni** se rileva illeciti su cui è competente;
 - **Trasmette il provvedimento alle autorità competenti** per l'irrogazione di sanzioni su cui non è direttamente competente.
-

Esito: revisione dell'accertamento

Nell'ipotesi in cui l'autorità doganale avanza una pretesa di maggiori diritti, la parte può:

- **Chiedere la sospensione** in via amministrativa o in via giudiziale della pretesa (che vale come titolo esecutivo);
- Accedere a forme di **pagamento ridotto**;
- Chiedere una **dilazione o rateizzazione** del pagamento, salvo applicazione degli interessi di legge.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Riferimenti

Avv. Nicolò Cusimano
Counsel presso Bird & Bird

nicolo.cusimano@twobirds.com
